

**ISEE DALL' 1.1.2015**

**Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014**

### **NORME TRANSITORIE APPLICATIVE**

#### **Articolo 1- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)**

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.
2. Il Comune adotta di norma l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
3. E' fatto salvo il diritto del cittadino di non presentare attestazione I.S.E.E. per la richiesta di servizi con contribuzione da parte dell'utenza ovvero con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso agli interventi e prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o contributiva, nell'accesso alle prestazioni/interventi dipendenti dalla situazione economica, con il conseguente pagamento della contribuzione o tariffa massima prevista dal Comune.

#### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

Le prestazioni e gli interventi per i quali si prevede una agevolazione economica sulla base dell'I.S.E.E., sono definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013.

#### **Articolo 3 - Periodo transitorio**

Dal 1 gennaio 2015 entrano in vigore la nuova normativa I.S.E.E., la nuova modulistica e la nuova metodologia di controllo.

Si prevede quindi di stabilire i seguenti criteri provvisori ai fini della applicazione della norma, in particolare circa la validità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate:

- a) Le prestazioni sociali agevolate attualmente attive, concesse secondo la disciplina del welfare comunale in vigore, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2008, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, rimangono comunque valide fino all'emanazione del nuovo regolamento (da adottare entro e non oltre il 30.06.2015), fatte salve le prestazioni agevolate per le prestazioni educative e scolastiche, che rimangono valide sino al termine dell'anno educativo (asili nido) e scolastico.
- b) Nelle more di approvazione del nuovo regolamento, eventuali istanze di revisione avanzate dai cittadini con presentazione di nuova dichiarazione ISEE, con lo scopo di far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, saranno sospese in attesa di essere valutate all'atto dell'approvazione del nuovo regolamento, ed avranno comunque efficacia dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
- c) Nel periodo transitorio, anche al fine di orientare nella applicazione della nuova normativa, non saranno considerate le dichiarazioni presentate su iniziativa del

cittadino che implicano maggiori oneri contributivi/tariffari a carico del cittadino medesimo.

- d) Dalla data di approvazione del nuovo regolamento il Comune provvederà ad una progressiva revisione delle compartecipazioni degli utenti già in carico, previa richiesta agli utenti medesimi di presentazione della nuova attestazione I.S.E.E., se non già presentata, e assicurando nel frattempo la regolare erogazione dei servizi.
- e) Sulla base delle attestazioni presentate, il Comune applicherà le nuove tariffe/contribuzioni a partire dal mese successivo alla revisione, comunicando al cittadino utente la tariffa/contribuzione dovuta.
- f) Le nuove prestazioni sociali agevolate relative a contributi, interventi e servizi diurni, domiciliari e semiresidenziali saranno temporaneamente concesse secondo la disciplina del welfare in vigore, dietro presentazione della nuova ISEE, e successivamente aggiornate all'approvazione del nuovo regolamento.
- g) Le nuove prestazioni sociali agevolate relative a servizi residenziali saranno temporaneamente concesse secondo la disciplina del welfare attualmente in vigore. L'utente è comunque tenuto alla presentazione della nuova dichiarazione ai fini I.S.E.E., che avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo alla data di rilascio. All'atto dell'approvazione del nuovo regolamento si procederà alla rideterminazione della compartecipazione, provvedendo a conguagliare l'importo già corrisposto, a partire dal mese successivo alla comunicazione al cittadino utente della tariffa/contribuzione dovuta.
- h) Le nuove prestazioni relative ad assegni INPS di maternità e nuclei famiglie numerose, la cui istruttoria compete al Comune, saranno erogate così come disciplinate nel DPCM n. 159 del 5.12.2013 e secondo le indicazioni operative fornite dall'INPS.

#### **Articolo 4 – L'I.S.E.E. a regime**

Si procederà alla adozione di un regolamento per la concessione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, con riferimento a quelle elencate nel decreto 8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - erogate sulla base dell'I.S.E.E. di cui al citato DPCM 159/2013 e del decreto 7.11.2014.

Al termine del periodo transitorio come sopra definito, si procederà alla concessione di agevolazioni tariffarie solo ed esclusivamente sulla base della normativa di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 e del decreto 7.11.2014.

#### **Articolo 5 – Validità dell'I.S.E.E. corrente**

Ai sensi dell'art. 9 del decreto 159/2013 in presenza di un I.S.E.E. in corso di validità può essere calcolato un I.S.E.E. corrente, sulla base dei redditi percepiti negli ultimi 12 mesi precedenti l'erogazione della prestazione, qualora si siano verificati, nei diciotto mesi precedenti, cambiamenti nella situazione lavorativa per almeno uno dei componenti il nucleo familiare. L'I.S.E.E. corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'I.S.E.E. ordinario.

Secondo il decreto, l'ISEE corrente ha validità di due mesi. Considerate però sia la tipologia delle prestazioni e degli interventi erogati sia la platea dei beneficiari degli stessi, si conviene che l'ISEE corrente tenga conto delle seguenti validità: per tutti i contributi, interventi e servizi erogati l'agevolazione concessa in seguito a presentazione di un'ISEE corrente si ritiene valida fino a mesi 6 (sei), sussistendo l'invarianza delle condizioni.

## **Articolo 6 – Criteri per la definizione dell'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.**

L'articolo 6 del citato D.P.C.M. 159/2013, prevede che per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza. La componente non è calcolata quando risulti "accertata in sede giurisdizionale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici".

A tal fine si considerano rilevanti una o più delle seguenti condizioni:

- presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, riferita al figlio ora maggiorenne, che evidenzii gravi condotte del genitore nei confronti dello stesso figlio (limitazione/sospensione/decadenza della potestà genitoriale)
- assenza di mantenimento da parte del genitore verso il figlio (provata da relativa denuncia)
- presenza di condanna del genitore per comportamenti aggressivi/ingiuriosi/lesivi della persona nei confronti del figlio
- genitore in carico al servizio sociale come situazione di grave fragilità e disagio personale (tossicodipendente, alcolizzato, ecc.)

Tali condizioni devono sempre essere associate alla totale estraneità economica.